

„ Minuto, Osti, Locandieri, Magazzinieri,
„ Bettolini, ed Aventi Entrata, o Esercenti
„ Livelli, di doversi dar in nota giusta
„ le Leggi disponenti nel proposito, e di
„ pagare puntualmente li relativi dovuti
„ Dazj, mentre a dovuto cauzionale con-
„ fronto, saranno in conformazione di Leg-
„ ge *dalla Regia Intendenza Provinciale* fatte
„ praticare le visite, misurazioni, ed incon-
„ tri del Vino nelle Caneve dai Venditori
„ surriferiti.

„ VI. Anco li Portatori da Vino, facen-
„ dosi inobbedienti al prescritto nel Capito-
„ lo II. del Proclama 1751., siano obbliga-
„ ti ad eseguir le Denunzie ivi comandate
„ di tutti li Contratti di Vini, ed Aceti nel
„ tempo, modo, e condizioni descritte nello
„ stesso Capitolo; sicchè non possino levar
„ Vino, nè Aceto da Luogo a Luogo, o da
„ Casa a Casa, se prima non avranno denun-
„ ciato all' Offizio Spina il preciso quantitati-
„ vo del Genere comperato, o venduto col
„ nome, cognome, ed abitazione del Com-
„ pratore, e Venditore, munendosi di volta
„ in volta della solita Bolletta di Transito; e
„ dandosi di Anno in Anno in nota all' Ufficio
„ dell' Aquila; E chiunque in qualunque mo-
„ do contravvenisse, possi, colto sul fatto,
„ e convinto legalmente per Reo, essere
„ condotto Prigione, e s' intenda immedia-
„ tamente depennato dalla Fraglia, ed in-

„ con-